N.010/.2019 / CIRCOLARE / Prot. 13.2018 / CZ

SERVIZIO FISCALE
14 gennaio 2019

Alle Aziende Associate

FATTURAZIONE ELETTRONICA – ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Con effetto dal 1° gennaio 2019:

(a) il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà avvenire **entro il 20 del mese successivo al trimestre** stesso (quindi entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ciascun anno);

(b) l'importo dovuto verrà **quantificato direttamente dall'Agenzia** delle entrate sulla base dei dati reperibili dal Sdi e verrà comunicato al contribuente all'interno della propria area riservata presente sul sito della stessa Agenzia;

(c) il **pagamento** potrà avvenire con **due modalità** e, più precisamente:
- mediante il nuovo servizio appositamente previsto all'interno dell'area riservata e che consentirà l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale;
- oppure utilizzando il modello F24 che verrà appositamente predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono recare la seguente specifica annotazione:
"**Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale del 17.06.2014**".

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confimiemilia.it

Dr. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia